



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 08 Marzo 2011

In seduta odierna, alle ore 09:00, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

- | | | | | |
|-----|------------|------------|---|-----------------|
| 1) | BULBI | MASSIMO | - | PRESIDENTE |
| 2) | RUSSO | GUGLIELMO | - | VICE PRESIDENTE |
| 3) | BAGNARA | GIANLUCA | - | ASSESSORE |
| 4) | BARAVELLI | BRUNA | - | ASSESSORE |
| 5) | BELLAVISTA | IGLIS | - | ASSESSORE |
| 6) | BRUNELLI | MAURIZIO | - | ASSESSORE |
| 7) | CASTAGNOLI | MAURIZIO | - | ASSESSORE |
| 8) | FRANCIA | GIANFRANCO | - | ASSESSORE |
| 9) | GARBUGLIA | LUCIANA | - | ASSESSORE |
| 10) | MERLONI | DENIS | - | ASSESSORE |
| 11) | MONTESI | MARINO | - | ASSESSORE |

Presiede il PRESIDENTE BULBI MASSIMO.

Assiste il VICE SEGRETARIO GENERALE MARTINELLI MASSIMO.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 23454/2011 DELIBERAZIONE N. 103

COMUNE DI FORLÌ'. "PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA, CON EFFETTO DI VARIANTE AL POC E AL RUE DA REALIZZARSI IN ZONA DI NUOVO INSEDIAMENTO DENOMINATA "ZNI R 67 - PARCO URBANO VIA S. PERTINI". ESPRESSIONE PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008; FORMULAZIONE OSSERVAZIONI AI SENSI DEL COMMA 4 DELL'ART. 35 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I.; ESPRESSIONE IN MERITO ALL'ART. 5 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di iniziativa privata, con effetto di variante al POC e al RUE, da realizzarsi in zona di nuovo insediamento denominata "ZNI r 67 – Parco Urbano Via S. Pertini", trasmesso a questa Amministrazione Provinciale in data 13.10.2010 ed assunta al prot. prov. n. 102932 del 15.10.2010, ai sensi e per gli effetti delle seguenti norme:

- art. 5 della L.R. 19/2008;
- artt. 35 della L.R. 20/2000;
- art. 12 del D.lgs. 152/2006 - art. 5 della L.R. 20/2000 e.s.m.i.

Premesso che

- il Comune di Forlì è dotato di Piano Strutturale Comunale (*PSC*), Piano Operativo Comunale (*POC*) e Regolamento Urbanistico Edilizio (*RUE*), approvati ai sensi dell'art. 43, comma 5, della L.R. 20/2000, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 179 del 01.12.2008;
- il P.S.C. e il P.O.C. classificano l'area ubicata in Forlì, tra il Parco Urbano e via S. Pertini, come "*Zona di nuovo insediamento soggetta a intervento urbanistico coordinato a ridotta densità*", ZNI r 67;

Vista la documentazione contestualmente trasmessa, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e s.m.i., con cui il Comune intende conseguire, con l'attuazione delle previsioni, anche variante al POC e al RUE adottata con Delibera di C.C. n. 109 del 06.09.2011 al fine di adeguare la strumentazione urbanistica vigente alle indicazioni progettuali contenute nel PUA in oggetto così come presentato dalla "Soc. SALCA s.r.l.", soggetto attuatore;

Dato atto che:

- sulla documentazione complessivamente trasmessa in data 12.11.2010, con nota prot. n. 111507, questa Provincia ha provveduto a richiedere integrazioni;
- in data 06.12.2010 il Comune ha trasmesso le integrazioni, agli atti con prot. prov.le n. 118319 del 07.12.2010;

Precisato che, con riferimento alla variante urbanistica al POC ed al RUE, questa Provincia si è già espressa separatamente con precedente atto della Giunta n. 9922 del 02.02.2011, in quanto:

- in sede istruttoria conclusiva congiunta dei due procedimenti di variante e di piano attuativo è emersa l'inadeguatezza e la non completezza dei contenuti delle integrazioni relative agli aspetti geologici pervenute in data 07.12.2010, inerenti il livello attuativo, che non hanno consentito una compiuta valutazione finalizzata all'espressione del parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 sia per la variante urbanistica che per il piano attuativo; di tale circostanza è stato informato il Comune con nota prot. n. 9267 del 01.2010, provvedendo a specificare le informazioni mancanti;
- avendo il Comune mantenuto separati i due procedimenti (variante al POC ed al RUE e Piano Urbanistico Attuativo) è pertanto stato possibile procedere con quello ai

sensi dell'art. 34 di cui alla L.R. 20/2000 e s.m.i., di Variante al P.O.C. ed al R.U.E. posto peraltro che questo, è in ogni caso preordinato a quello della fase attuativa.

- che il Comune ha trasmesso quanto mancante in data 17.02.2011, con nota prot. prov.le n.13182 del 18.02.2011;

Richiamato quanto segue:

- il parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio (ex parere art. 13 della L. 64/74), ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2002, deve essere espresso nell'ambito delle riserve o degli atti di assenso comunque denominati, resi dalla Provincia nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico;
- ai sensi dell'art. 35 della L.R. 20/2000, per i PUA in variante al POC la Provincia può formulare osservazioni a previsioni che contrastino con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti a livello superiore; a tali osservazioni i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione del piano attuativo, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali;
- la L.R. 6/2009 ha integrato nella L.R. 20/2000 gli adempimenti in materia ambientale disposti dal D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 4/2008; pertanto ai sensi dell'art. 5, comma 7 della medesima L.R. 20/2000, la Provincia, in veste di autorità competente, si esprime in merito alla valutazione ambientale per le varianti al POC/RUE e per i PUA nell'ambito delle riserve/osservazioni al Piano adottato di cui rispettivamente agli artt. 34 e 35, previa acquisizione delle osservazioni presentate.

Richiamata la delibera della Giunta Provinciale che ha valutato gli specifici contenuti di variante urbanistica, il cui provvedimento deliberativo così recita:

“

1. *Di esprimere, sulla Variante in oggetto, parere favorevole ai sensi dell'art. 5 della L. R. 19/2008 in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.*
2. *Di non formulare riserve ai sensi dell'art. 34, sesto comma, della L.R. 20/2000 e s.m.i. sulla Variante al P.O.C. ed al R.U.E. relativa al “Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata da realizzare in zona di nuovo insediamento “ZNI (r) n. 67” in un'area ubicata in Via S.Pertini, adottata con Delibera di C.C. n. 109 del 06.09.2011.*
3. *Di valutare positivamente la variante di cui sopra, ai sensi del comma 7 dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e s.m.i..”*

Constatato che gli elementi specifici e salienti che caratterizzano lo strumento attuativo in oggetto sono così descrivibili:

- il Piano interessa un'area su Via Pertini e prospiciente il Parco “Franco Agosto”, di superficie pari a mq. 2.769, inserita in un contesto ambientale fatto di insediamenti residenziali realizzati in epoche diverse e i cui elementi costruttivi ed architettonici sono privi di particolare valenza;

- elemento decisivo per la valorizzazione del comparto è costituito dalla sua vicinanza col Parco Urbano F. Agostò; nelle sue immediate vicinanze sono localizzati inoltre servizi pubblici quali scuola, asili e servizi commerciali;
- le modifiche apportate dalla Variante, consistenti nell'accorpamento in un unico lotto, attestato a sud – est ed in parallelo con la Via Pertini dei due lotti fondiari, ZNI e B1.1 e l'aggregazione dell'area BV, *incrementano la superficie totale complessiva a mq. 3.393 mq.*;
- le stesse modifiche comportano inoltre che la superficie complessiva edificabile (*Sc*) totale diventa di *mq. 796*, risultando dalla somma della *ZNI originaria (mq. 564)* con la superficie della particella in *Zona B1.1 (mq. 198,25)* e la superficie di quella relativa alla particella *BV (mq. 34)*;
- gli standard urbanistici della nuova scheda ammontano a 796 mq. di parcheggio e 549 mq. di verde e piazze.
- il parcheggio pubblico di progetto e la strada di accesso saranno spostati nella zona del comparto che, come è risultato dai monitoraggi eseguiti, rimane in ombra, così da trasformare un elemento di “disvalore”, quale il cono d'ombra causato dall'edificio confinante col lotto, in opportunità di ombreggiamento per il parcheggio di progetto;
- sulla particella in zona BV, accorpata ai due lotti fondiari ZNI e B1.1, sarà realizzato il percorso ciclo-pedonale che servirà da collegamento fra Via dell'Appennino ed il Parco Urbano;
- la tipologia edilizia scelta è quella a schiera, con tre piani fuori terra, di cui 2 piani abitabili ed un piano sottotetto destinato a servizi ed un piano interrato che sarà coperto con un giardino a verde pensile; il fronte principale degli edifici, la cui l'altezza massima prevista è di mt. 8, sarà rivolto verso il parco urbano;
- l'area destinata a verde pubblico, collocata in posizione prospiciente il parcheggio pubblico tra Via Pertini e il comparto, sarà destinata alla piantumazione di alberature sempreverdi che avranno la funzione di filtro, garantendo anche la privacy delle nuove unità edilizie;
- contestualmente all'esecuzione del Piano, verranno realizzati dal Comune una porzione di strada di accesso e una porzione di parcheggio pubblico.

Valutazione degli aspetti ambientali.

Il Comune, congiuntamente alla documentazione della variante, ha trasmesso specifico “rapporto preliminare” avente ad oggetto la verifica di assoggettabilità alle procedure di VAS, come previsto dal D.lgs.152/2006 e modificato dal D.lgs. 4/2008. Tale rapporto viene svolto in modo sintetico, con specifica considerazione dei criteri indicati all'Allegato I del decreto suddetto per quanto riguarda gli aspetti di variazione urbanistica. Si rimanda in proposito a quanto già descritto e valutato nella citata delibera della Giunta Provinciale n. 9922/56.

Attraverso la documentazione del PUA, completata con apposita verifica di assoggettabilità, si giunge alla medesima conclusione di esclusione dalla VAS, sulla base dei seguenti presupposti, relativi agli aspetti del piano attuativo. I punti salienti della verifica proposta possono essere così sintetizzati:

- il piano non interessa altre aree né influenza altri piani o programmi, né costituisce nessun particolare quadro di riferimento;
- l'inserimento della particella catastale, che va a modificare il perimetro del comparto, migliora le relazioni fra gli spazi e le funzioni;

- la realizzazione del tratto di percorso ciclo-pedonale, previsto nella progettazione del Piano Urbanistico, diviene strategica per il collegamento pubblico tra Viale dell'Appennino, Via Bertarina e tutto l'isolato del Parco Urbano;
- l'invarianza idraulica, relativa al lotto fondiario, alle aree di parcheggio pubblico e alla nuova strada di accesso, viene garantita dalla rete bianca conformemente progettata;
- affinché l'intervento abbia spiccate caratteristiche di compatibilità ambientale, i criteri di sostenibilità sono tutelati attraverso:
 - una specifica progettazione del verde atta a mitigare i potenziali impatti;
 - l'incentivazione dell'edilizia sostenibile;
- il Piano ha una destinazione esclusivamente residenziale pertanto, data la modesta quota insediativa, le stime degli impatti atmosferici generati principalmente dal traffico, non sono significative;
- in relazione alla zona interessata dall'intervento, non si rilevano criticità di sorta;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Nazionale;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Regionale:

- Piano Territoriale Regionale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 3065 in data 28.02.1990;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28.01.1993 e n. 1551 in data 14.07.1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT 98), adottato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 1193 del 27.09.99 (BUR n.102 del 11.08.99);
- Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003 n. 350;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Provinciale:

- Piano Provinciale di gestione dei rifiuti approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 71491/150 del 30/07/07;
- Piano Infraregionale delle attività estrattive, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12509/22 del 19.02.04;
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 68886/146 del 14.09.06;
- Variante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 70346 del 19.07.2010.

Dato atto che in adempimento a quanto previsto al comma 2 dell'art. 12 del suddetto decreto, per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale AUSL di Forlì e A.R.P.A. che si sono espressi:

- AUSL, con parere prot. 0/60838/17.5.1 e prot. n. 0/60831/17.5.1 pervenuto in data 21.01.2011, agli atti con prot. prov. n. 5762 del 24.01.2011., che esprime parere favorevole, segnalando di realizzare l'urbanizzazione del lotto contestualmente al percorso ciclopeditonale richiamato nella variante al POC e al RUE;
- ARPA con parere prott. nn. PGFC/2010/9873 e PGFC/2010/9874 del 27.10.2010 (agli atti con prot. prov. n. 107962 e 107960 del 02.11.2010) dichiarando parere favorevole all'esclusione da VAS del Piano in oggetto; tuttavia il parere viene completato attraverso la seguente formulazione: *“Si ritiene tuttavia necessario, considerata la vicinanza del parcheggio agli edifici circostanti, la realizzazione di una fascia di stacco tra il parcheggio medesimo e le aree circostanti; considerati gli spazi ristretti tale fascia potrebbe consistere di elementi di arredo urbano. Infine, per evitare criticità future, si richiede, nella progettazione definitiva dell'area destinata ad abitazioni, particolare attenzione alla caratterizzazione del clima acustico, in riferimento alla prevista area adibita a parcheggio pubblico.”.*

Dato atto, altresì, che il Comune in data 16.12.2010 ha comunicato che sul Piano in oggetto non sono pervenute osservazioni da parte dei cittadini interessati a seguito degli adempimenti di deposito e pubblicazione;

CONSIDERATO

A) Inquadramento geologico ed espressione del parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19 del 30.10.2008 in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio;

L'area di intervento è ubicata nella zona Sud del centro abitato di Forlì, in zona di alta pianura, dove sono presenti i depositi alluvionali continentali del terzo ordine di età pleistocenica, qui rappresentati da litologie prevalentemente limose e argillose, con subordinate sabbie limose. Il comparto ricade in area a vulnerabilità idrogeologica “Alta” nelle Tavole di PSC, e pertanto soggetta alle norme di cui all'art. 50 delle NTA del PSC. Gli approfondimenti geologici hanno mostrato l'assenza di una falda superficiale e quindi l'assenza di interazione diretta tra le fondazioni delle opere in progetto e la falda stessa. Non sono state evidenziate altre problematiche di tipo idrogeologico, e la relazione esclude il rischio di liquefazione dei terreni in caso di sisma.

Sulla base delle analisi contenute nelle Relazione geologiche, a firma dei Dott. Geoll. Pier Luigi Amadori e Roberto Cavallucci, il Servizio scrivente esprime parere favorevole nei confronti del Piano in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.

B) Formulazione osservazioni ai sensi dell'art. 35 (4° comma) della L.R. 20/2000

L'ambito territoriale del PUA in esame, ZNI (r) n. 67, di complessivi 3.393 mq. di superficie, è identificato come “Zona di nuovo insediamento soggetta ad intervento urbanistico coordinato a ridotta densità”, includendo le altre 2 sottozone interessate dall'intervento (B1.1, “Zone residenziali della città contemporanea consolidata – tessuti residenziali

compatti a tipologia mista” e BV, “Zone residenziali con prevalenza a verde privato”) risponde all'obiettivo dell'amministrazione comunale di consentire un maggior controllo sulla qualità del disegno urbanistico complessivo e sull'integrazione del tessuto edilizio esistente, coniugando le esigenze dell'operatore privato e dell'ente pubblico.

In particolare, l'assetto del piano raggiunto con gli elementi di variante urbanistica già esaminati, consente di ottimizzare l'assetto complessivo dell'area e offre la possibilità di realizzare opere fuori perimetro quali un percorso ciclo-pedonale tra Via Bertarina e Via S. Pertini, una porzione di parcheggio pubblico a servizio del tessuto limitrofo, la realizzazione di una porzione di strada. Tali opere, insieme agli standard pubblici di verde e parcheggio determinati dal PUA, vanno ad integrare e completare il sistema e la rete degli spazi e percorsi pubblici limitrofi all'area del Parco Urbano F. Agostino, riqualificando un contesto già urbanizzato.

La fattispecie del P.U.A. in oggetto, in quanto rispondente ai criteri ed agli obiettivi sopra enunciati, che danno corpo a previsioni insediative già identificate e di riorganizzazione di un piccolo tessuto di margine urbano, non si pone in contrasto con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti a livello superiore. Pertanto non si ritiene di dover formulare osservazioni.

C) Valutazione di sostenibilità ambientale art. 5 della L.R. 20/2000 e.s.m.i.

Come già sopra richiamato, a partire dall'entrata in vigore della L.R. 6/2009, la legge urbanistica regionale 20/2000 è stata integrata con le disposizioni di valutazione ambientale disposte dal D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008. Pertanto i Comuni, che hanno adeguato la propria strumentazione urbanistica alla legge regionale 20/2000, dovranno riferire la valutazione degli aspetti ambientali dei propri piani a quanto indicato dall'articolo 5 della legge n. 20 come modificata. Detta valutazione non potrà configurarsi più come “verifica di assoggettabilità” ai sensi del D.lgs. 152/2010, bensì come “valutazione di sostenibilità”, secondo i nuovi disposti della legge regionale.

Posto che la documentazione inerente le valutazioni ambientali è stata prodotta con riferimento alla norma nazionale, assumendone i contenuti nella presente valutazione si farà riferimento alla nuova formulazione legislativa in vigore (art. 5, L.R. 20/2000) che dovrà comunque essere presa a fondamento, per gli aspetti sostanziali e formali, nella redazione dei prossimi piani o loro varianti.

Entrando nel merito delle analisi contenute nella documentazione presentata, si ritengono condivisibili in linea generale le valutazioni che portano il proponente a non ravvisare impatti significativi prodotti dal presente piano, visto in particolare la sua modesta entità e che essa tende a riorganizzare e meglio connettere planimetricamente le previsioni già contenute nel POC e nel RUE. Si osserva come, oltretutto, vengono adottate nel corpo normativo del piano soluzioni atte a garantire maggiore sostenibilità (risparmio energetico, idrico, etc...).

Viste le possibili criticità acustiche segnalate da A.R.P.A., non tanto in relazione al piano in oggetto, quanto alla presenza del realizzando parcheggio pubblico, si dovrà tener conto che la fruizione del limitrofo Parco Urbano Franco Agostino potrà richiamare, in tale punto, maggiori flussi di traffico rispetto a quelli semplicemente indotti dal PUA.. Pertanto, sebbene la connessione ciclo-pedonale, la cui realizzazione contestuale al PUA è ritenuta necessaria dall'AUSL, potrà rappresentarne una seppur minima forma di bilanciamento, si richiama il Comune a voler assumere quegli accorgimenti progettuali minimi indicati dai soggetti ambientali, sopra riportati, volti a garantire una più elevata qualità abitativa al

nuovo insediamento e al tessuto limitrofo. In tal senso sarebbe pure auspicabile che l'adiacente parcheggio pubblico GD2, previsto in realizzazione dall'Amministrazione Comunale in continuità alla porzione realizzata col presente piano attuativo, potesse essere progettato con il maggior grado di naturalità ed essere il più possibile alberato: in situazioni in cui si richiedono sempre più spazi per le auto in sosta, ovvero in presenza di poli attrattori di traffico, come in questo caso lo è il Parco Urbano, le mitigazioni acustico- atmosferiche assumono ruolo di forte significato. Anche i parcheggi, pertanto, devono acquisire valore paesaggistico e ambientale e divenire espressione di multifunzionalità: gli alberi, infatti, oltre a svolgere molteplici funzioni, sotto il profilo ecologico, come schermo per gli inquinanti e come termoregolatori dell'ambiente urbano, con l'aggiunta dell'indubbio vantaggio arrecato alle auto in sosta nei mesi estivi, abbinati a piccole aree verdi, come aiuole e giardinetti di quartiere, possono costituire un'utile integrazione alla funzionalità e fruibilità dei medesimi.

Ritenuto quindi di valutare positivamente il Piano Attuativo in oggetto, ai sensi del comma 7 dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e s.m.i., chiamando il Comune a voler assumere quegli accorgimenti progettuali minimi indicati dai soggetti ambientali, sopra riportati, volti a garantire una più elevata qualità abitativa al nuovo insediamento e al tessuto limitrofo, ritenendo altresì auspicabile che l'adiacente parcheggio pubblico GD2, previsto in realizzazione dall'Amministrazione Comunale in continuità alla porzione realizzata col presente piano attuativo, possa essere progettato con il maggior grado di naturalità ed essere il più possibile alberato.

Dato atto infine che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n. 267/00;

A voti unanimi;

DELIBERA

1. Di esprimere parere favorevole ai sensi dell'art. 5 della L. R. 19/2008 (ex parere art. 13, L. 64/74).
2. Di non formulare osservazioni sul *"Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata, con effetto di variante al POC e al RUE da realizzarsi in zona di nuovo insediamento denominata "ZNI r 67 – Parco Urbano Via S. Pertini "*, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 20/2000 e s.m.i..
3. Di valutare positivamente il *" Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata, con effetto di variante al POC e al RUE da realizzarsi in zona di nuovo insediamento denominata "ZNI r 67 – Parco Urbano Via S. Pertini, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e s.m.i.,* chiamando il Comune a voler assumere quegli accorgimenti progettuali minimi indicati dai soggetti ambientali, sopra riportati e ritenendo altresì auspicabile che l'adiacente parcheggio pubblico GD2, previsto in realizzazione dall'Amministrazione Comunale in continuità alla porzione

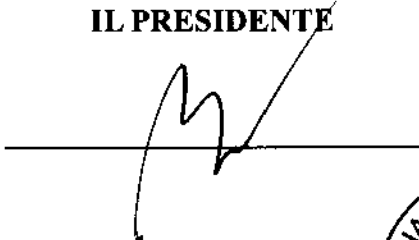
realizzata col presente piano attuativo, possa essere progettato con il maggior grado di naturalità ed essere il più possibile alberato.

4. Di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione Territoriale ed al Comune di Forlì per il seguito di competenza, unitamente ad una copia firmata e timbrata degli elaborati di Piano (n. 27 allegati).

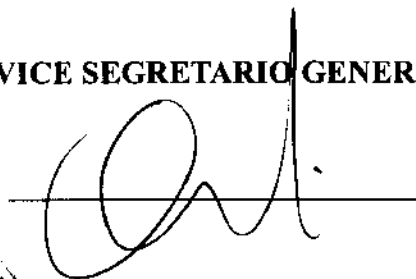
Successivamente, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL PRESIDENTE



IL VICE SEGRETARIO GENERALE



PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico di questa Provincia dal 10 MAR. 2011 per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno della predetta data.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

